

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 30/04/2026

FATTO

1) Con ricorso in data 10/11/2025 il ricorrente allega che la banca resistente, nella sua qualità di terzo pignorato, avrebbe erroneamente liquidato le somme allo stesso dovute in quanto creditore procedente nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, facendo segnatamente riferimento agli interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c., invece che a quelli maggiori di cui al comma 4 del medesimo articolo asseritamente dovutigli a decorrere dalla notifica del precetto.

Il ricorrente chiede pertanto che sia eseguito quanto ritiene essere stato effettivamente disposto dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione del 5 giugno 2024 laddove ha stabilito la debenza degli "interessi maturandi dal dovuto al saldo effettivo", nonché alla precedente sentenza di merito che costituisce il titolo esecutivo attivato nella procedura di pignoramento presso terzi in questione, con conseguente domanda di pagamento dell'importo erroneamente omesso dalla resistente, quantificato in almeno Euro 1.782,80, salvo aggiornamento degli interessi.

2) In sede di controdeduzioni, la banca resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità / irricevibilità del ricorso per la ritenuta incompetenza di questo Arbitro a conoscere e sindacare le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, trattandosi di questioni che vanno necessariamente devolute alla cognizione del giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo. Parimenti inammissibile sarebbe secondo la resistente la richiesta del ricorrente di ottenere la rettifica dell'errore asseritamente commesso dalla resistente stessa, in qualità di terzo pignorato, con "riconoscimento delle residue somme disposte dal Giudice pari quanto meno ad € 1.782,80, salvo aggiornamento degli interessi", perché una pronuncia in tale materia costituirebbe un provvedimento di carattere costitutivo, di condanna ad un *facere* specifico dell'intermediario (nel caso di specie la rettifica) come noto non rientrante nei poteri di questo Arbitro. Un ulteriore profilo di inammissibilità/l'improcedibilità del ricorso sarebbe costituito dall'asserita

mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso perché nel ricorso sarebbe richiesta per la prima volta la liquidazione delle residue somme disposte dal Giudice pari quanto meno ad € 1.782,80, salvo aggiornamento degli interessi.

3) In disparte le argomentazioni della resistente circa le questioni prettamente fiscali relative alle separate contestazioni del ricorrente sull'applicazione della ritenuta d'acconto sulla somma da liquidare, quanto alla questione dell'individuazione del corretto tasso d'interesse cui fare riferimento la resistente ribadisce, come pure rappresentato già al ricorrente, che l'applicazione del diverso saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., non avviene automaticamente come conseguenza dell'applicazione degli interessi, ma occorre invece una valutazione da parte del giudice che tenga conto delle specifiche circostanze del caso, obiettando quindi di non poter accogliere la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi al saggio moratorio, in luogo di quello legale.

Conclude quindi la resistente chiedendo l'integrale inammissibilità del ricorso in esame.

4) In sede di repliche, il ricorrente obietta che la rettifica dell'errore dallo stesso imputato alla resistente non può avere l'asserito carattere costitutivo, essendo la rettifica dovuta in forza del disposto del Giudice dell'esecuzione che avrebbe esplicitamente indicato il corretto saggio legale da applicare. Contesta inoltre il ricorrente l'eccezione mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, avendo la resistente prodotto copia della PEC dell'avvocato del ricorrente nella quale era presente la medesima richiesta di cui al presente ricorso di liquidazione delle residue somme disposte dal Giudice dell'esecuzione e pari quanto meno ad € 1.782,80, salvo aggiornamento degli interessi.

Circa le argomentazioni della resistente in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto, il ricorrente precisa che la questione non è oggetto del ricorso in esame.

Quanto alla questione del saggio d'interessi da applicare, il ricorrente obietta che oggetto della propria domanda non è una modifica del regime degli interessi già stabilito dal giudicato, bensì la liquidazione degli interessi al saggio stabilito nella pertinente sentenza ossia l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, e che la modifica, arbitrariamente apportata dalla resistente alla liquidazione degli interessi, violerebbe l'art. 2909 c.c. e configurerebbe un'illegittima elusione del giudicato.

Conclude quindi il ricorrente chiedendo che sia accertata e dichiarata la ritenuta illegittima elusione del giudicato e per l'effetto imporre alla resistente di onorare il disposto della Sentenza n. ***/2023, versando a proprio favore le residue somme disposte dal Giudice pari quanto meno ad Euro 1.782,80, salvo aggiornamento degli interessi alla data di effettiva liquidazione.

DIRITTO

1) La controversia oggetto del ricorso riguarda la contestazione della corretta e legittima esecuzione da parte della banca resistente, nella propria qualità di terzo pignorato, di un pignoramento presso terzi iscritto a ruolo presso il Tribunale di Perugia N. R.G. ***/2024.

2) Al riguardo, il Collegio ha presente innanzitutto che è incontestato tra le parti che il procedimento esecutivo in questione si sia estinto con l'assegnazione al creditore procedente e odierno ricorrente del credito determinato nella misura di cui all'atto di precetto (pari a € 25.981,17) "*oltre interessi maturandi dal dovuto al saldo effettivo*". Sicché la questione sorta *inter partes*, e oggetto del ricorso in esame, attiene all'interpretazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nel liquidare detti "interessi maturandi", non ha specificato (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) se essi siano da intendere quelli di cui all'art. 1284, comma 1 c.c., oppure quelli maggiorati di cui al comma 4 del medesimo articolo.

3) Ciò posto, il Collegio ritiene che in tale prospettiva debba quindi essere accolta, anche ai sensi delle vigenti Disposizioni ABF (cfr. Sez. I, Par. 4), l'eccezione sollevata in via preliminare dalla banca resistente circa l'inammissibilità del ricorso in esame perché il relativo *petitum* riguarda questioni attinenti al processo esecutivo e alle statuizioni ivi assunte dal giudice dell'esecuzione investito della

controversia. In particolare, secondo il Collegio deve essere infatti dichiarata l'incompetenza per materia di questo Arbitro a pronunciarsi su domande, come quelle di cui al ricorso in esame, che presuppongono la valutazione da parte dell'Arbitro stesso delle modalità di esecuzione di una misura esecutiva, trattandosi di questioni che devono essere piuttosto devolute al Giudice dell'esecuzione competente (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 8533/2022 e n. 1111/2022).

4) Anche per la controversia in esame, il Collegio ritiene quindi di dover declinare la propria competenza, dovendo l'eventuale illegittimità delle condotte tenute dalla resistente quale terzo pignorato essere contestata davanti al Giudice dell'Esecuzione. Secondo il Collegio infatti, in linea con l'orientamento consolidato di questo Arbitro, non rientra nella competenza dell'Arbitro stesso la verifica delle *“modalità di esecuzione del pignoramento né il comportamento dell'intermediario nell'ambito del processo esecutivo (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2115 del 2023). Allo stesso modo, l'incompetenza per materia è stata affermata dai Collegi territoriali anche quando oggetto del ricorso sia la presunta illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario nella fase del pignoramento, in quanto una simile doglianza ha come presupposto logico-giuridico la valutazione sottoposta alla cognizione del Tribunale competente”* (cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 5993/2025).

5) Per contro, ad ogni buon conto il Collegio ritiene comunque non fondate le ulteriori eccezioni di inammissibilità pure formulate dalla resistente specificamente riferite al fatto che secondo la stessa (i) la rettifica del calcolo di liquidazione degli interessi presupporrebbe una pronuncia di condanna ad *un facere* specifico della resistente medesima e (ii) la quantificazione della somma domandata sarebbe stata effettuata solo in sede di ricorso, da cui la mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso. Al riguardo il Collegio osserva infatti, rispettivamente, che da un lato la domanda del ricorrente ha invero ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che rientra quindi come tale nella cognizione di questo Arbitro, dall'altro che nel propedeutico reclamo il ricorrente ha richiamato il contenuto di una precedente comunicazione inviata dal proprio Avvocato in cui era stata quantificata la somma domandata in pagamento. Inoltre, il Collegio rileva che, in ogni caso, anche un'eventuale quantificazione della somma domandata in pagamento solo in sede di ricorso non determinerebbe la mancata corrispondenza tra ricorso e reclamo, risultando in entrambe le sedi identici i fatti posti a fondamento della domanda dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE